

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Gennaro Santoro
Daniele Mazzocchi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Rai, scadenza il 31 ottobre per il pagamento del canone

L'importo è di 100 euro. Deve provvedere con l'F24 chi non ha avuto l'addebito nella bolletta della luce o non è titolare di utenze elettriche



Non mancano i problemi per chi possiede un televisore e non ha ricevuto l'addebito del canone nelle fatture elettriche: dovrà pagare con l'F24

MARCO CONTI

Prosegue la telenovela del pagamento del canone Rai tramite addebito sulle bollette elettriche. Nei mesi scorsi la novità ha portato con sé una serie di problematiche per gli utenti, compresi (numerosi) casi in cui anche chi non deteneva un televisore si è visto addebitare erroneamente il costo dell'abbonamento. L'ultima disavventura colpisce ora chi si trova nella situazione opposta, ovvero gente che la televisione in casa ce l'ha ma nelle varie fatture elettriche ricevute nei mesi scorsi non si è mai vista addebitare il canone tv. Attenzione perché in questo caso, come riporta il sito dell'Agenzia delle Entrate, l'importo dovuto (l'intero canone pari a 100 euro) deve essere comunque versato, utilizzando il modello F24, entro il prossimo 31 ottobre. Lo stesso dicasi per chi, pur avendo un televisore, non è titolare di una utenza elettrica domestica residenziale addebitabile: è il caso ad esempio di chi risiede in affitto in una

casa il cui proprietario è intestatario dell'utenza elettrica, oppure di un figlio che abita in una seconda casa di proprietà di uno dei genitori intestatario dell'utenza elettrica, perché, è bene ricordarlo, è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal primo settembre 2016, sono: «TVRI» (per rinnovo abbonamento) o «TVNA» (per nuovo abbonamento). Per visionare o scaricare il file in pdf degli esempi di compilazione dell'F24 (anche del tipo semplificato), collegarsi al sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e seguire il percorso: Cosa devi fare (nella barra blu in alto) - Richiedere - Canone TV - Esempi di compilazione modello F24. Sia nel caso di rinnovo che di nuovo abbonamento va compilata la sezione «Erario» (Imposte dirette, Iva, Ritenute alla fonte, altri tributi e interessi), inserendo i codici tributo (TVRI o TVNA), l'anno di riferimento (2016), e l'importo

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

(100 euro), solo nella colonna «Importi a debito versati». Per il modello F24 semplificato, la compilazione in caso di rinnovo è identica all'F24 di base, mentre in caso di nuovo abbonamento va compilata la sezione «Motivo del pagamento» indicando «ER» sotto la voce «Sezione», e TVNA per la voce «Codice tributo». Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, sottolinea che sono decine le persone che si sono rivolte agli uffici dell'associazione a difesa dei consumatori della Cisl per segnalare il fatto ed esternare la preoccupazione per eventuali sovrattasse nel caso non si pagasse l'intero importo del canone entro la fine del mese. Al momento anche sul sito delle Entrate non si trovano riscontri su eventuali sanzioni in casi di questo genere. Lo stesso dicasi per l'area dedicata al tema nel sito dell'Enel (<https://canonerai.enelenergia.it/>), che rimpalla il tutto alle Entrate. Nel dubbio, meglio versare nei tempi stabiliti, per evitare eventuali brutte sorprese dell'ultima ora.

Commercialisti

RISPOSTA N. 835

Cambio persiane Di quale entità il recupero fiscale?

Nel corso della manutenzione straordinaria del mio condominio (che riguardava il rifacimento delle singole facciate), tutti i condomini sono stati concordi nella sostituzione delle vecchie e decrepite persiane a lamelle in legno con delle nuove in alluminio aventi naturalmente tutte la stessa forma e colore. Dal momento che queste spese non riguardano il condominio in generale, ma spettano ai singoli condomini in base al numero di finestre di proprietà, ci è stato detto che ogni condomino poteva pensare di ottenere per questa tipologia di lavori un recupero fiscale del 65% invece che del classico 50%, perché, ci è stato detto, «le persiane vengono ritenute schermature solari». Tutto ciò premesso, chiedo all'esperto se il recupero fiscale previsto del 65% può anche valere per la sostituzione delle vecchie persiane oppure solo per nuove persiane installate su finestre che prima ne erano prive. Occorre anche tener presente che il fornitore designato delle nuove persiane ha consegnato, ad ogni condomino per competenza, la documentazione di conformità CE, nonché una scheda tecnica, riguardante i dati di queste schermature solari, da inoltrare all'Enea.

LETTERA FIRMATA

La sostituzione di persiane, dopo le modifiche introdotte dal Disegno di legge numero 133/2014 al Testo unico in materia edilizia, è considerato un intervento di manutenzione straordinaria rientrante tra le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Pertanto tale intervento sconta l'imposta Iva in misura ridotta (aliquota 10%)

e sicuramente la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione (50%). Affinchè il contribuente possa richiedere la maggior detrazione fiscale (del 65%) relativa al risparmio energetico, la manutenzione deve riguardare un immobile che alla data della richiesta di detrazione deve essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, che sia in regola con il pagamento di eventuali tributi, e che sia dotato di impianto di riscaldamento. L'intervento inoltre deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione) e deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati assicurando un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in specifica tabella tecnica pubblicata da Enea (n. 2 del D.M. 26 gennaio 2010). Verificato quanto in precedenza esposto le agevolazioni spettano per scuri, persiane, avvolgibili, cassettoni (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurando sì che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra. Si rammenta inoltre che, ai fini della detrazione il contribuente dovrà conservare, oltre alla certificazione di spese pagata con relativo bonifico, anche l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi ovvero in alternativa, la certificazione del produttore dell'infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti unitamente ad un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che può essere riportato alternativamente: - all'interno della certificazione del produttore; - in un'autocertificazione del produttore; - nell'asseverazione del tecnico.

Notaio

RISPOSTA N. 836

Casa in donazione
Restano i benefici
sul primo alloggio?

Mio figlio di 40 anni ha la «nuda proprietà» di una casa per la quale i nonni donanti, hanno mantenuto l'usufrutto ed il diritto di abitazione sino alla loro morte. Qualora lui volesse acquistare un appartamento da adibire a propria abitazione (ora vive in affitto) può avere diritto ai trattamenti fiscali (e quali sono) per l'acquisto della prima casa? Preciso che la casa avuta dai nonni e l'acquisto probabile sono sempre in Italia.

LETTERA FIRMATA

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 7 maggio 2001, confermata dalla 38/E del 12 agosto 2005, risponde al suo quesito: è stato chiesto se l'agevolazione in argomento compete in caso di acquisto a titolo oneroso di abitazione da parte di soggetto che abbia già fruito dei benefici su altra casa acquistata prima per successione o donazione e la risposta è stata positiva. L'applicazione dell'agevolazione in occasione della donazione non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato. Se la nuova casa da acquistare riveste la qualifica di casa di abitazione non rientrando nelle categorie catastali A1, A8 né A9, se è ubicata nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la residenza l'acquirente può fruire dell'imposta di registro con l'aliquota ridotta al 2% o dell'Iva ridotta al 4%.

RISPOSTA N. 837

Un chiarimento
sulla divisione
della legittima


Siamo una coppia senza figli, con due fratelli ciascuno e cinque nipoti (tre da mio fratello e due dal fratello di mia moglie). È ancora in vita

TROVA INCENTIVI

Giovani apprendisti, 2 milioni
per percorsi di alta formazione

Favorire l'occupazione dei giovani apprendisti di terzo livello attraverso la realizzazione di percorsi formativi. È quanto si pone la Regione che, in attuazione del Jobs act per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, mette a disposizione 2 milioni di euro per percorsi di alta formazione e ricerca rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, di nazionalità italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, o di nazionalità extra Ue con regolare permesso di soggiorno in Italia. Il bando regionale interessa cinque tipologie di apprendistato riguardanti: diploma di Istruzione tecnica superiore (Its), per il quale possono presentare domanda di contributo gli Istituti tecnici superiori (decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008); laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato di ricerca, domanda da

parte degli atenei aventi facoltà, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dei titoli cui sono finalizzati i contratti, in forma singola, consorziati o in Ats tra atenei e imprese; alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), domanda da parte delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.212). Non è ammessa una domanda di contributo unica per diverse tipologie di percorso. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata entro le ore 17 del prossimo 18 novembre al seguente link: www.agevolazioni.regione.lombardia.it. Info: altoapprendistato@regione.lombardia.it, oppure sul sito della Regione (www.regione.lombardia.it) seguendo il percorso: Bandi - Agevolazioni - Offerta formativa per l'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca. **Ma. Co.**



mia mamma (suocera di mia moglie). Mi chiarisce, in caso di morte mia - in vita la moglie - come si suddividerebbe la legittima?

LETTERA FIRMATA

Innanzitutto bisogna avere ben chiara la distinzione tra successione necessaria, successione testamentaria e successione legittima. La prima individua le categorie dei successibili cui la legge riserva necessariamente una quota: nel suo caso, in presenza di una moglie e della mamma, la legge riserva al coniuge la quota di metà del patrimonio (più il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili) ed alla mamma la quota di un quarto (il quarto restante è disponibile). Dunque se lei volesse disporre con testamento dovrebbe solo rispettare le quote che la legge riserva a questi due soggetti. I fratelli non fanno parte della categoria dei legittimari e vengono chiamati alla

successione solo in assenza di testamento (in sostanza verrebbero chiamati come eredi legittimi se non c'è un testamento che dispone diversamente, ma non sono mai legittimari: la legge non riserva loro alcuna quota). Senza testamento invece scatterebbero le regole della successione legittima e la sua eredità andrebbe per 2/3 alla moglie, 1/4 alla mamma ed 1/4 ai fratelli. Per non commettere errori di valutazione, il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un notaio di sua fiducia.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N. 838

Lavoro a termine
poi apprendistato
È legittimo?

L'azienda per la quale lavoro vorrebbe assumermi con

contratto di apprendistato che è stato preceduto da un contratto a tempo determinato di sei mesi. Chiedo se il contratto di apprendistato stipulato con lo stesso soggetto è considerato illegittimo.

LETTERA FIRMATA

Secondo quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2015 l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, che si integra in un sistema duale, formazione e lavoro. Esiste pertanto una incompatibilità tra la precedente assunzione a tempo determinato ed un nuovo contratto di apprendistato con lo stesso soggetto sia esso per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore piuttosto che apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento della stessa mansione e qualifica del precedente rapporto di lavoro.

RISPOSTA N. 839

Cadere dalla bici
verso il lavoro
Non è infortunio?

Sono un lavoratore dipendente e qualche giorno fa recandomi al lavoro in bicicletta, ho avuto un incidente stradale che mi ha causato la frattura di una gamba. Ho denunciato tale evento come infortunio ma a detta di qualcuno sarà da considerare malattia.

Vorrei dei chiarimenti in merito.

LETTERA FIRMATA

Il riconoscimento dell'infortunio cosiddetto «in itinere», occorso cioè durante il tragitto del dipendente per recarsi al lavoro, utilizzando mezzi propri anziché mezzi pubblici, è stato nel tempo oggetto di diverse valutazioni. In generale, l'indennizzabilità di tale evento è subordinata alla verifica Inail dei seguenti indicatori: che non vi siano mezzi pubblici di trasporto che coprano l'intero percorso abitazione-lavoro; che gli orari dei mezzi pubblici non siano confacenti all'orario di lavoro; che le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore; che non sia approntato dal datore di lavoro un servizio di mensa. Con specifico riferimento all'indennizzabilità degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, l'Inail con Nota n. 8476/2011, aveva chiarito che l'evento risulta indennizzabile esclusivamente in caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo, in tale ipotesi, escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato. Tale orientamento risulta, tuttavia, superato a seguito dell'integrazione apportata all'art. 2, comma 3, DPR n. 1124/1965 ad opera dell'art. 5, comma 4, Legge n. 221/2015. Nello specifico ora è previsto che: L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre

necessitato. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n.7313 del 13 aprile 2016 accogliendo il ricorso di un lavoratore contro l'Inail, volto al riconoscimento di un infortunio in itinere, occorso in bicicletta mentre si recava al lavoro, si è espressa positivamente, motivando la decisione col fatto che le modalità di percorrenza del tragitto casa-lavoro con mezzo privato, possano corrispondere anche ad esigenze di un più intenso rapporto con la famiglia. In tal modo assicurando un apporto all'organizzazione produttiva nella quale il lavoratore è inserito. Nel caso in specie, pertanto, l'evento dovrebbe essere riconosciuto e indennizzato come infortunio «in itinere».

Amministratori
di condominio

RISPOSTA N. 840

Il tosaerba
della discordia
nel condominio

Settimana scorsa mia figlia mi ha rappresentato all'assemblea del mio condominio. Mi ha rappresentato bene sugli argomenti sui quali l'avevo preparata. Poi i presenti (c'erano quasi tutti i millesimi) e anche lei, tutti insieme e d'accordo hanno votato per una turnazione trimestrale per tagliare l'erba del giardino condominiale, ognuno col suo tosaerba. Io mi sono poi arrabbiato con mia figlia perché non ho la minima voglia di tagliare l'erba del condominio e poi non ho un mio tosaerba. Devo a questo punto però comprarlo? Posso forse in qualche modo sottrarmi alla turnazione trimestrale? È la cosa che mi pesa di più...

LETTERA FIRMATA

Accade talvolta che l'assemblea, con l'intento di disciplinare il godimento delle cose comuni, sconfini nel campo dei diritti individuali dei singoli condomini. L'assemblea ha, infatti, la facoltà di decidere in ordine alle spese per i servizi comuni deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Le è però esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di svolgere un servizio comune (come per esempio pulire le scale o tagliare l'erba). Nel caso, come il suo, in cui l'assemblea abbia assunto una simile delibera, questa è affetta da nullità radicale, in quanto essa ha stabilito oltre le proprie competenze e ha violato i diritti del singolo condomino; diritti sui quali la legge non consente all'assemblea di incidere (cfr. Cass. n. 16485 del 22.11.2002). Segnali tale circostanza all'amministratore, eventualmente richiedendogli di rimettere il servizio di manutenzione del verde all'ordine del giorno di una prossima assemblea.

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO